



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 253/12

di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE recante:

"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011,
n.45/2023, n.39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/12/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/12/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/12/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 253/XII di iniziativa del consigliere regionale P. Straface pag. 3
Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n.45/2023, n.39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative.

Normativa nazionale

D.L. n. 34 del 30 marzo 2023. Art.11 pag. 19

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Art. 11. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Allegato 4/4 pag. 21

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023. pag. 41

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023. pag. 94

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023. pag. 133

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

L.R. n. 37 del 20 ottobre 2022. pag. 171

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011. pag. 174

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986. pag. 187

Ricezione turistica all'aria aperta.



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

Il Consigliere regionale proponente

F.to Pasqualina Straface

Proposta di legge recante:

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'articolo 1 detta norme di modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti.

La norma evidenzia, inoltre, che i mezzi di cui si discute potranno anche essere mantenuti nelle stesse piazzole, al fine di evitare disagi conseguenti al necessario spostamento dei mezzi in ulteriori piazzole specifiche poste nelle stesse strutture.

L'articolo 2 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

In considerazione di quanto precede, la modifica specifica, inoltre che sono gratuite le pubblicazioni degli atti delle Aziende del SSR e degli enti e società rientranti nel GAP, oltre che dei provvedimenti giudiziari emanati dalla Corte Costituzionale.

Si prevede, inoltre, che ad eccezione delle fattispecie che precedono sono dovute le tariffe di inserzione stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di onere istruttorio.

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti ministeri, in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Sono poi apportate le seguenti ulteriori modifiche:

Contestualmente alla sterilizzazione dei gatti di colonie feline e di quelli che vivono in libertà, anziché prevedere l'uso di un collarino fluorescente di colore giallo, si prevede l'esecuzione di una piccola apicectomia, poiché il precedente segno di riconoscimento era suscettibile di creare pericoli di soffocamento dei gatti nella fase della crescita; del resto la riforma è suscettibile di determinare anche un minore costo, atteso che l'apicectomia viene effettuata contestualmente all'intervento di sterilizzazione e si evita l'acquisto del collarino;

Rispetto alla disciplina dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali si è provveduto ad emendare il refuso costituito dalla previsione di un decreto di iscrizione, adottato dalla Giunta, atteso che i decreti nell'amministrazione regionale sono di competenza dirigenziale; si è provveduto ad inserire norme tese a disciplinare il periodo transitorio nel passaggio tra il precedente albo e quello istituito con la legge che si modifica.

L'articolo 4 apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, tendenti a consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Si è provveduto, inoltre a correggere un refuso nell'articolo 30, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le

tempistiche del trasferimento.

L'articolo 5 detta norme di modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, al fine di prevedere – in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso, al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi medesimi, di particolare importanza per la salute collettiva e per garantire il pronto intervento in situazioni di estrema urgenza, stabilendo la tariffa oraria delle predette prestazioni aggiuntive entro i limiti fissati dall'articolo 11 del DL n. 34/2022. La norma risponde all'esigenza provvisoria ed eccezionale di garantire il servizio nelle more dell'adozione di tutti gli atti occorrenti all'individuazione di ulteriore personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio ed all'effettuazione delle attività formative occorrenti a garantire l'addestramento ed il reclutamento di ulteriori professionalità.

È prevista, inoltre una sanzione a carico della Dirigenza competente che attui in maniera tardiva gli adempimenti finalizzati al reclutamento di ulteriori professionalità.

L'espletamento del servizio richiede l'effettuazione – su base regionale di n. 20.868 ore di attività, per cui – considerata la tariffa oraria definita nei commi precedenti, si prevede un incremento di spesa pari ad € 2.797.000,00 su base annua.

L'articolo 6 detta norme di modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale; inoltre si prevede una più attiva e concreta partecipazione delle parti sociali al Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

L'articolo 7 detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali.

Analogamente l'articolo 8 detta norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, con la medesima finalità.

L'articolo 9 introduce norme necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 8 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività.

L'articolo 10 detta una norma di carattere generale che dispone la nomina di commissari straordinari nelle ipotesi di cessazione degli incarichi di vertice degli enti di cui all'articolo 7.

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 11.

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 11.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0

Art.3	Norma a carattere ordinamentale che modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 in prevalenza sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.4	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, al fine di consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.5	Norma che prevede la modifica della legge regionale 21 ottobre 2022,			2.797.000,00

	<p>n. 37, al fine di prevedere</p> <p>– in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso.</p> <p>L'articolo genera oneri finanziari per come nello stesso indicato.</p>			
Art.6	<p>Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.7	<p>Norma a carattere ordinamentale che detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.8	<p>Norma a carattere ordinamentale che detta norme di contenimento</p>			0

	della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Art.9	Norma a carattere ordinamentale che introduce disposizioni necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 8 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.10	Norma a carattere ordinamentale che detta una previsione di carattere generale che dispone la nomina di commissari straordinari nelle ipotesi di cessazione degli incarichi di vertice degli enti di cui all'articolo 7. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.11	Norma finanziaria			0
Art.12	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla			0

	pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	---	--	--	--

Proposta di legge recante

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

Articolo 1

(Modifiche alla Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28)

1. Il comma 10 bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta), è modificato come segue:

- a) dopo la parola <<turisti>> sono inserite le seguenti <<nonché di loro pertinenze ed accessori,>>;
- b) dopo la parola <<siano>> sono inserite le seguenti <<mantenute nelle medesime piazzole o>>.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n. 11)

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 è così modificato:

- a) nel comma 1 dopo la parola <<Calabria>> sono aggiunte le seguenti <<, in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge>>;
- b) nel comma 2, dopo la parola <<locali >> sono inserite le seguenti <<degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte Costituzionale>>;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente <<Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1.>>.

Articolo 3

(Modifiche alla Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45)

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 è così modificata:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 4, comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole <<associazioni di volontariato>> sono sostituite dalla seguente: <<associazioni>>;

b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

<<m) associazione (o ente) animalista o protezionista: associazione (o ente) iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;>>;

c) nel comma 3 dell'articolo 4, le parole <<per i fini della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti <<specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge>>;

d) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole <<le forze dell'ordine e>> sono soppresse;

e) nel comma 5 dell'articolo 7:

1) le parole da <<emergenza>> a <<o di>> sono soppresse;

2) dopo la parola <<veterinari>> sono inserite le seguenti <<e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,>>;

f) all'articolo 8:

1) nel comma 1:

1.1) la parola <<È>> è sostituita dalle seguenti <<Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)>>;

1.2) le parole da <<di:>> a <<nazionale>> sono sostituite dalle seguenti <<dell'elenco dei soci dal quale risulta l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale>>;

2) nel comma 2:

2.1) le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<L'articolazione amministrativa competente in materia di terzo settore>>;

2.2) le parole <<lettere da a) a d)>> sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.bis I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all'articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell'albo di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono cancellati di diritto.>>;

4) nel comma 3 le parole <<d'ufficio>> sono soppresse;

- g) nel comma 2 dell'articolo 9, le parole <<le forze di polizia>> sono sostituite dalle seguenti <<i corpi di polizia locale>>;
- h) nel comma 9 dell'articolo 13 le parole da <<un collarino>> a <<giallo>> sono sostituite dalle seguenti <<apicectomia auricolare>>;
- i) nel comma 1 dell'articolo 18, le parole da <<del regolamento>> a <<salvo>> sono sostituite dalla seguente <<di>>;
- j) alla fine del comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole <<aziende sanitarie competenti,>> sono inserite le seguenti <<dei Corpi di polizia locale,>>;
- k) nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 37, le parole da <<o le>> a <<smarrimento>> sono sostituite dalle seguenti <<e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento>>;
- l) nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 50:
 - 1) le parole <<le forze di polizia,>> sono soppresse;
 - 2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole <<, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previa intese con le amministrazioni di appartenenza>>.

Articolo 4

(Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 è così modificata:

- a) Nel comma 9 dell'articolo 15, le parole <<il 2>> è sostituita dalle seguenti <<l'uno>>;
- b) La lettera k) del comma 1 dell'articolo 19 è soppressa;
- c) Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente:
<<f) provvede alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore generale. Dei provvedimenti è data comunicazione al Consiglio dei delegati.>>;
- d) Dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
<<4 bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.>>
- e) Nel comma 4 dell'articolo 30, dopo le parole <<agricoltura,>> sono inserite le seguenti <<il quale lo sottopone alla Giunta regionale>>;
- f) nell'articolo 34:
 - 1) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
 - 2) nella lettera d) del comma 6 le parole da <<entro>> a <<1>> sono soppresse;
- g) nell'articolo 36:
 - 1) nel comma 6:

- 1.1) Dopo la parola <<Calabria>> sono inserite le seguenti <<entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto>>;
 - 1.2) Le parole <<fondamentale ed accessorio>> sono sostituite dalle seguenti <<in godimento all'atto del trasferimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.>>;
- h) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- <<6.bis Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di Bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.>>

Articolo 5

(Modifiche alla Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37)

1. la legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 è modificata come segue:

a) Dopo il comma 4 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4 quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità.

4 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4 bis., la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari ad 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto legge 34/2022.

4 quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione ed addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4 quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater comporta l'automatica decurtazione, in ragione del 20%, dell'indennità di risultato.

b) Nell'articolo 2:

1) al comma 1, la parola <<9.203.000,00>> è sostituita dalla seguente <<12.000.000,00>>;

2) al comma 2, la parola <<29.398.000,00>> è sostituita dalla seguente <<32.195.000,00>>.

Articolo 6

(Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 è modificata come segue:

- a) le parole <<ANPAL Servizi SpA>> ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti <<Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.>>;
- b) nell'articolo 8:
 - 1) nel comma 4 dopo la parola <<parità>> sono inserite le seguenti <<, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni>>;
 - 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola <<ANPAL>> ovunque ricorrente sono inserite le seguenti <<o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente>>.

Articolo 7

(Norme di contenimento della spesa per gli Enti strumentali e ausiliari)

1. A decorrere dal 2023 le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - d) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - e) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportino spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lett. a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a) gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo 8

(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

- a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - 1) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - 2) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.
3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo 9

(Disposizioni per il monitoraggio della gestione)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 8, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al Dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di bilancio e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.
2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.
3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Articolo 10

(Disposizioni per la gestione ordinaria degli enti sub-regionali)

1. In tutti i casi di cessazione dell'incarico dell'organo di vertice degli enti di cui all'articolo 7, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Straordinario per la gestione ordinaria degli stessi, al quale è corrisposto un compenso commisurato a quello spettante all'organo sostituito.
2. Il Commissario Straordinario di cui al comma 1 dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina dell'organo di vertice.

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, così come modificata dall'articolo 5, comma 1, lett. b) della presente legge.
2. Dall'attuazione delle altre norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface

D.L. n. 34 del 30 marzo 2023.**Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.**

(...)

Art. 11. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'*articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019*, per le quali la tariffa oraria fissata dall'*articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro*, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. ⁽³²⁾

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale. ⁽³³⁾

2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

D.L. n. 34 del 30 marzo 2023.**Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.**

legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

3. All'*articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e,». ⁽³²⁾

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1-bis e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. ⁽³²⁾

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56*.

(33) Comma inserito dalla *legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56*.

(...)

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Allegato 4/4

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(...)

Allegato 4/4 ⁽²¹⁵⁾**Allegato n. 4/4****al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO****1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del *decreto legislativo n. 139/2015* i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal *decreto legislativo n. 118/2011*, se non presenti nella nota integrativa ⁽²¹⁴⁾;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al *decreto legislativo n. 118/2011*.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/ vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
- - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
- - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Appendice tecnica

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Scarica il file

(214) L'applicazione del *decreto legislativo n. 130/2015* rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;

i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E'

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Allegato 4/4**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile6616772_30.pdf. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

(215) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a r), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l' art. 2, comma 2, del medesimo Decreto 11 agosto 2017. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall' art. 4, comma 1, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018, dall' art. 5, comma 1, Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' art. 5, comma 1, lett. a) e b), Decreto 1 settembre 2021, a decorrere dal 16 settembre 2021.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.**Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità ed oggetto.*

1. La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281* (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla *legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel *regolamento (UE) 2016/429* (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal *decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) animale d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;

d) anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;

e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata "affidatario", che ne diventa custode;

f) adozione: cessione definitiva di animali d'affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;

g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;

h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;

i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;

j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;

k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;

l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;

m) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli Albi nazionali dei Ministeri dell'Ambiente o della Salute e all'Albo regionale di cui all'articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al *decreto*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

n) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;

o) strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.

CAPO II

Competenze

Art. 3 *Competenze della Regione.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;

b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;

c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;

d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;

e) la promozione delle attività di pet therapy;

f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;

g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall'Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;

h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4 *Competenze.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;

b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'azienda sanitaria provinciale;

c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;

d) l'assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;

e) l'attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:

a) predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;

b) possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l'adozione;

c) adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

d) provvedono all'apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

del Comune, con l'elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili;

f) attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. L'Università della Calabria, per i fini della presente legge, realizza, all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il contributo di cui all'articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.

Art. 5 *Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti.*

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

- b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
- c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale;
- d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
- e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
- f) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento;
- g) invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6 *Controllo della popolazione canina.*

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell'associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

"cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l'associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.

4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, con le forze dell'ordine e le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 7 *Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato.*

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvencono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l'animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all'identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

2. Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l'animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l'adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.

3. Qualora l'animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell'immediato a trasmetterla all'azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.

4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

5. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvencono cucciolate o cani vaganti all'interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.****Art. 8** *Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. È istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all'Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo redatto nelle forme di legge;
- b) copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell'ambiente come fine esclusivo;
- c) copia del bilancio;
- d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.

2. La Giunta regionale dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge n. 281/1991*, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del codice penale comportano la cancellazione immediata dall'albo regionale.

Art. 9 *Attività delle associazioni per la protezione degli animali.*

1. Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

- a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8;
- e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;
- g) promuovere le adozioni degli animali;
- h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 10 Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art. 11 *Eutanasia.*

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale.

Art. 12 *Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti.*

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all'anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.

Art. 13 *Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.*

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l'eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.
2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione animale.

3. I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.

4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato "referente" o "tutor" di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.

6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per "habitat di colonia felina" s'intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.

9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art. 14 *Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione.*

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale, per come *disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel *Reg. CE 1069 del 2009*.

CAPO III**Tutela del benessere - Criteri per la corretta gestione,
detenzione e addestramento degli animali**

Art. 15 *Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione.*

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

- a) fornire un ricovero adeguato;
- b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
- c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
- f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
- i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;
- j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell'anagrafe regionale.

3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.

4. Chiunque allevi animali d'affezione deve essere in possesso di adeguata formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.

5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

6. È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.

9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

10. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.

11. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

12. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16 *Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali.*

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17 *Stallo di animali.*

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all'anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 18 *Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche.*

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche avviene in osservanza del *regolamento CE n. 1/2005* del Consiglio del 22 dicembre 2004 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del *decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151* (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del *regolamento (CE) n. 1/2005* sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

In particolare, il trasportatore:

- a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
- b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un'adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

Art. 19 *Criteria per il corretto addestramento degli animali d'affezione.*

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L'addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. È fatto obbligo:

- a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
- b) di prevedere, all'interno di gabbie o box, aree in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;
- c) di prevedere un'areazione adeguata.

5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.

6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività dell'animale.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

Art. 20 *Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d'affezione a scopo di commercio.*

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l'indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell'azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.
5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

7. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26* (Attuazione della *direttiva 2010/63/UE* sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 21 *Esposizione e vendita degli animali d'affezione.*

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.

2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno.

3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22 *Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione.*

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d'accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all'ingresso. Il presente

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.

2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall'obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.

3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23 *Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico.*

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2. I gatti viaggiano all'interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24 *Spiagge e stabilimenti balneari.*

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione.

2. L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso.

3. Le aree destinate all'accesso degli animali d'affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.

4. Al momento dell'accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:

a) certificato d'iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;

c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.

5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.

8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.

9. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

Art. 25 *Norme di tutela igienica della collettività.*

1. Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall'animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell'animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

2. I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26 *Organi di vigilanza.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevencono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.
 2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall'*articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.
-
-

CAPO IV**Norme generali sulla lotta al randagismo - Strutture di ricovero degli animali d'affezione**

Art. 27 *Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture di cui all'articolo 28, adibite a ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.
2. L'istanza di registrazione contiene:
 - a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
 - c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
 - d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.

4. L'istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:

a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;

c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.

5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.

8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

9. L'azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi più gravi, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il fatto non costituisca reato.

10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 28 *Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico.

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:

a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali d'affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

7. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.

9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

10. L'oasi felina è una struttura all'aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 29 *Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;

e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;

i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;

k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nella tabella 1 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 30 *Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nella Tabella 2 dell'allegato B alla presente legge.

2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

dell'allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 31 *Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.*

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge.
2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge e che individua:
 - a) il responsabile della struttura;
 - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.
4. La gestione del canile rifugio e dell'oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall'Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all'interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d'affezione, denominato "Operatore Animal Care", figura regionale qualificata e certificata

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.

5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può esserne programmato l'utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 della presente legge.

6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'articolo 28 di:

a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;

b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);

d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;

e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;

g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;

h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

i) consentire l'accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;

j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;

k) dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);

l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32 *Strutture polifunzionali.*

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d'affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 33 *Oasi felina.*

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All'interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:

a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;

b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;

d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;

e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;

f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;

g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;

h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;

i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.

5. Nell'oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

6. Il responsabile dell'oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

Art. 34 *Registro.*

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:

a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;

b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

2. Nei rifugi, l'identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35 *Canili sanitari.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

Art. 36 *Canili rifugio ed oasi canine.*

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

CAPO V**Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi****Art. 37** *Cattura dei cani vaganti.*

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa sempre il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.

4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai

fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.

6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'azienda sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all'articolo 38.

7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.****Art. 38** *Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio.*

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.
3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell'adozione.
4. L'animale può essere dato in affido già sterilizzato.
5. È vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
7. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal *D.Lgs. 136/2022*, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) sottoscrizione nell'atto di affido dell'impegno dell'interessato a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario.
8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all'avente

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

titolo del ritrovamento. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.

9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A alla presente legge.

10. I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.

12. In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all'allegato A, è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

CAPO VI

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 39 *Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.*

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell'articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall'articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;

b) anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d'affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;

c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d'affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;

d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;

e) cessione: cambio di proprietà di un animale d'affezione;

f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d'affezione, in ambito infra-regionale o all'estero;

g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All'anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All'anagrafe sono iscritti su base volontaria:

a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell'espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell'anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe è contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale d'affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40 *Registrazioni in anagrafe.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ASP;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d'affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati.

Art. 41 *Accreditamento dei medici veterinari.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale.
 2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;
 - d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.
 3. L'accREDITAMENTO consente di operare sull'intero territorio regionale.
 4. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sospende l'accREDITAMENTO ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale può revocare l'accREDITAMENTO.
-
-

Art. 42 *Accesso all'anagrafe.*

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
-
-

Art. 43 *Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe.*

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
 2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
 3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
 4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario.
 5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.
-
-

CAPO VII**Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private accreditate****Art. 44** *Criteria di accesso.*

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l'introduzione di animali o richiedere particolari

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45 *Condizioni minime per l'accesso degli animali.*

1. Ai fini dell'accesso di cui all'articolo 44, i cani sono:

- a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:

- a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell'animale;
 - b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
 - e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.
-

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.

CAPO VIII

Criteria per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 46 *Cani di assistenza.*

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
 2. I cani d'assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International Guide Dog Federation (IGDF) o dall'Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all'*articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
 3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
 4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.
-

CAPO IX

Istituzione dell'autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone

Art. 47 *Finalità, composizione e organizzazione.*

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Art. 48 *Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità.*

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale elegge la nuova Autorità.

3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.

5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Art. 49 *Cause di incompatibilità e revoca.*

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

7. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.

8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell'evento.

9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50 *Compiti dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;

b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;

c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell'ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;

d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;

f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;

g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;

i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;

l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;

m) avviare, d'intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;

o) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

Art. 51 *Organizzazione e funzionamento dell'Autorità.*

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 52 *Missioni.*

1. Al Presidente, o al componente dell'Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X**Sanzioni****Art. 53** *Sanzioni amministrative.*

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;

b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;

g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all'iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e dell'articolo 39, comma 8, e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo di cui all'articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all'articolo 26, comma 2.

3. La Regione Calabria è l'ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale "PagoPa".

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.

CAPO XI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 54 *Abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 5 maggio 1990, n. 41* (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52, quantificati nel limite massimo di 7.548,03 euro per l'annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023.

**Promozione del benessere degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo.**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A
Contratto di affido presso canile sanitario/rifugio

Scarica il file

Allegato B
Tabelle

Scarica il file

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del codice civile.

Art. 2 *Attività di bonifica.*

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:

- a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;
- b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
- d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
- e) le opere di cui all'*articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);
- f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
- g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
- h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1 ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006*, rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d'acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:

2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione;

e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II

Istituzione e disciplina del consorzio di bonifica

Art. 5 *Consorzio di bonifica della Calabria.*

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.

2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

Art. 6 *Comprensori di bonifica.*

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC) e ha valore di notifica della proposta agli enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 7 *Funzioni del Consorzio.*

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;

b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'*articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006*;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'*articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006*;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

- I) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.
2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.
3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'*articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Legge finanziaria 2008).
4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Art. 8 *Contratti di fiume, di foce e di costa.*

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'*articolo 40-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 9 *Partecipazione al Consorzio.*

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.

2. I consorziati:

a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10;

b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto del Consorzio;

c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà;

e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

4. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 10 *Piano di classifica e contributi consortili.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:

a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;

b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;

c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette al

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

dipartimento competente in materia di agricoltura, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'*articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006*, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'*articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006*, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

Art. 11 *Catasto consortile.*

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.

3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.

4. Il catasto è aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

Art. 12 *Elettorato attivo e passivo.*

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, al comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.
3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
5. Il diritto di voto non è delegabile.

Art. 13 *Organi.*

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) l'Ufficio di presidenza;
 - c) il Revisore dei conti.
2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.

Art. 14 *Consiglio dei delegati.*

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:
 - a) ventisette eletti dai consorziati;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;
 - c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;
 - d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;
 - e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.
2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.
5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 15 *Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati.*

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.
3. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud), corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:
 - a) Provincia di Cosenza;
 - b) Province di Catanzaro e Crotona;
 - c) Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.
6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

7. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:
- a) per il collegio Nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici, considerando la rappresentanza di genere;
 - b) per il collegio Centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei, considerando la rappresentanza di genere;
 - c) per il collegio Sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.
9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.
10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio, che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.
11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.
12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.
13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite del dipartimento competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello statuto del Consorzio.

Art. 16 Cause di ineleggibilità.

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali non risultano in regola con il contributo consortile;
- i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 17 Cause di incompatibilità.

1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della Giunta o Consigliere comunale;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) avere un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio;

e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.

2. Le cause di incompatibilità, sia esistenti al momento dell'elezione sia sopravvenute ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 18 Decadenza.

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;

b) i componenti del Consiglio dei delegati, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;

c) i componenti del Consiglio dei delegati si rendono colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledono gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettono il suo regolare funzionamento.

2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Con la cessazione del mandato di Sindaco o di Sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'articolo 14, comma 1, lettera d), cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 19 *Funzioni del Consiglio dei delegati.*

1. Il Consiglio dei delegati provvede:

- a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;
- b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;
- c) all'adozione del piano di classifica;
- d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;
- e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
- g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
- h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
- i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
- j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);
- k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;
- l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;
- m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.

2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.

3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 20 *Ufficio di presidenza.*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.
5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
 - a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
 - b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
 - c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

Art. 21 *Funzioni dell'Ufficio di presidenza.*

1. L'Ufficio di presidenza:
 - a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;
 - c) delibera in ordine ai contenziosi;
 - d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

e) nomina i componenti dei seggi elettorali, ad eccezione dei presidenti e dei segretari, che vengono nominati dal dipartimento competente in materia di agricoltura tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge;
- b) grave perdita del conto economico;
- c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

Art. 22 *Revisore dei conti.*

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE* relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al Revisore è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei *commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

4. AI Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 23 *Funzioni del Revisore dei conti.*

1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.

2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico-budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:

- a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
- b) regolamenti consortili e relative modifiche;
- c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
- d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
- f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- g) partecipazione a enti, società e associazioni;
- h) piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente al dipartimento competente in materia di agricoltura sugli esiti delle verifiche effettuate.

Art. 24 *Scioglimento degli organi del Consorzio.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.
2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.
4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero il dipartimento competente in materia di agricoltura non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.
5. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
6. Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.

Art. 25 Statuto.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo statuto definisce:
 - a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;
 - c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dal dipartimento competente in materia di agricoltura e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.
4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

Art. 26 *Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione.*

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio dei delegati approva:
 - a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.

4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27 *Direttore generale.*

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.

2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.

3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.

4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.

5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.

6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Art. 28 *Piano della qualità della prestazione organizzativa.*

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia al dipartimento competente in materia di agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere del dipartimento competente in materia di agricoltura.

3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata al dipartimento competente in materia di agricoltura.

CAPO III

Funzioni regionali

Art. 29 *Vigilanza e controllo.*

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.

2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte del dipartimento competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:

- a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;
- b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;
- c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;
- d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
- e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
- f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- g) la partecipazione a enti, società e associazioni;
- h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, al dipartimento competente in materia di agricoltura, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.

4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.

Art. 30 *Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce:

a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;

b) l'ipotesi di riordino irriguo;

c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;

d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;

f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006* e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;

g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;

h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;

i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006* ⁽³⁾.

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dal dipartimento competente in

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

materia di agricoltura sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 31 *Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica.*

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.
 2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.
 3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
 4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.
-

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**Art. 32** *Realizzazione delle opere di bonifica.*

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.
6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.

Art. 33 *Interventi urgenti.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

1. AI verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;

b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 *Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.*

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.

4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:

- a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;
- b) approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali;
- c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.

5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.

6. AI verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:

- a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'*articolo 11-bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);

c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;

d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6.

7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole del dipartimento competente in materia di agricoltura, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio.

8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

Art. 35 *Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica.*

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.

2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del Consorzio, con oneri a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo Commissario straordinario per la gestione di più consorzi e, in tal caso, allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento di quella indicata al primo periodo.

3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

Art. 36 *Liquidazione dei consorzi di bonifica.*

1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.

2. AI verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse.

3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:

a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;

b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;

c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo al dipartimento competente in materia di agricoltura, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;

d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette al dipartimento competente in materia di agricoltura per la relativa approvazione.

4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al 20 per cento del compenso complessivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa.

6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'*articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11* (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria e mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria.

7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 37 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.

4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01)

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024, di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025 ⁽⁴⁾.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.

8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

(4) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 38 *Norme di rinvio e abrogazioni.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;*
- b) *legge regionale 23 luglio 2003, n. 11;*
- c) *articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24.*

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, alla *legge 12 febbraio 1942, n. 183* ed al *decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.****CAPO I****Finalità della legge e principi****Art. 1** *Finalità* ⁽³⁾.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.

2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione e autonomia della persona e opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.

3. In attuazione dell'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la Regione promuove l'inclusione lavorativa quale componente irrinunciabile del percorso individuale di ogni persona disabile verso la vita indipendente nonché elemento qualificante di progresso economico e sociale della comunità di appartenenza.

4. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.

5. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro e

favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.

6. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.

7. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell'"Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 2 *Principi delle politiche del lavoro* ⁽⁴⁾.

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;

c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;

d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

e) al contrasto a ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge statale, garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni e un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;

h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento e alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;

i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;

j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;

k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese e alla conseguente gestione del rapporto tra domanda e offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;

l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche a integrazione delle misure rivolte all'innovazione del sistema economico - produttivo;

m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego e utili all'acquisizione di nuove competenze;

n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;

o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;

p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;

q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa e universitaria

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;

r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;

s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto e in applicazione del dialogo sociale.

3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO II

Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro

Art. 3 *Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione* ⁽⁵⁾.

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.

2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.
4. Il Piano è predisposto dal dipartimento competente per la materia del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che cura l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative volte ad accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 4 *Funzioni e compiti della Regione* ⁽⁶⁾.

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

- a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone la diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
- c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
- d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
- e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
- f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
- g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'ARPAL Calabria;
- h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 5 *Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio* ⁽⁷⁾.

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'*articolo 28 del D.Lgs. 150/2015*, attraverso il sistema regionale dei

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* e del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, nonché del *decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48*, convertito con modificazioni dalla *legge 3 luglio 2023, n. 85*, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 150/2015* ⁽⁸⁾;

g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES - servizi europei per l'impiego, di cui al *Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016*, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(8) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6 *Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro* ⁽⁹⁾.

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'*articolo 1 del D.Lgs. 150/2015*, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

- a) centri per l'impiego regionali;
- b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria;
- c) agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'*articolo 12 del D.Lgs. 150/2015* e delle disposizioni regionali in materia;
- d) ANPAL Servizi SpA;
- e) INPS regionale Calabria;
- f) INAIL regionale Calabria;
- g) Ispettorato territoriale del lavoro;
- h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- i) fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* (Legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- j) enti bilaterali e patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

- k) università;
- l) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) Comuni;
- n) organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.

3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'ARPAL Calabria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 7 *Sistema regionale dei servizi per l'impiego* ⁽¹⁰⁾.

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.

2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:

- a) il dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
 - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
 - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
 - d) l'Osservatorio sul mercato del Lavoro;
 - e) i centri per l'impiego regionali;
 - f) l'ARPAL Calabria.
-

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 8 *Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro* ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.

2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.

3. Il Tavolo regionale è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

4. Il Tavolo regionale è composto, oltre che dagli assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di ANPAL Servizi Spa, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.

6. I componenti del Tavolo regionale vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo regionale.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 470*.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 9 *Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali* ⁽¹³⁾.

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l'Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.

2. L'Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito dell'Unità.

5. L'Unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui al *decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120* (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 maggio 1989, n. 181*.

6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), coerentemente con quanto disposto dall'*articolo 9, comma 1, lettere o) e p) del D.Lgs. 150/2015*, e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.

7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:

a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;

b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;

c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socioeconomico;

d) propone le opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;

e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;

f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;

g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;

h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;

i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;

j) sigla accordi e protocolli;

k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;

m) esamina gli accordi di transizione occupazionale previsti dal *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 10 *Osservatorio sul mercato del Lavoro* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell'ARPAL Calabria.

2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.

3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;

c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi e i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

5. L'Osservatorio opera anche in collaborazione con l'Ufficio statistico regionale e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale.

6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio e analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.

7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

lavoro, gestiti dall'ARPAL Calabria attraverso i centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.

8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 11 *Sistema informativo regionale del lavoro* ⁽¹⁵⁾.

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2015* e dell'*articolo 6 del decreto-legge 4/2019* convertito dalla *legge 26/2019*, nonché del *decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48*, convertito con modificazioni dalla *legge 3 luglio 2023, n. 85*, e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti ⁽¹⁶⁾.

3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(16) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Centri per l'impiego regionali* ⁽¹⁸⁾.

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.

2. L'istituzione o la modifica dei centri per l'impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'*articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*.

4. I centri per l'impiego svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla *legge 68/1999*, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 56/1987*, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

5. I centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:

a) incontro tra domanda e offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;

b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;

c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);

d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;

e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);

f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;

g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.

6. I centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 13 *Soggetti e funzioni degli operatori accreditati* ⁽¹⁹⁾.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'*articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell'*articolo 12 del D.Lgs. 150/2015*, i quali concorrono, come stabilito dall'*articolo 18, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2015*, all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.

2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 7 del D.Lgs. 276/2003*, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'*articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*, è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:

- a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
- b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
- c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- d) garantire la presenza del sistema integrato di servizi per il lavoro;
- e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
- f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al *D.Lgs. 150/2015* nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. L'accREDITAMENTO degli operatori di cui all'*articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 150/2015* è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. 276/2003*.

4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro a integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare e ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per altre determinate categorie di utenti.

5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro e altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

CAPO III

Agenzia regionale per le politiche attive - ARPAL Calabria

Art. 14 *Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro* ⁽²⁰⁾.

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'*articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria".

2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 15 *Funzioni dell'ARPAL Calabria* ⁽²¹⁾.

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;

b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 150/2015*;

c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro ⁽²²⁾;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'*articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*;

e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;

g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;

k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;

o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;

p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;

q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;

r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;

u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;

v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2. L'ARPAL, in attuazione del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(22) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47*, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1, della medesima legge*).

Art. 16 *Organi dell'ARPAL* ⁽²³⁾,

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 17 *Direttore generale dell'ARPAL* ⁽²⁴⁾,

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;

b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;

c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14;

d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;

e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

- f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
- h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
- i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 18 *Organo di revisione* ⁽²⁵⁾.

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;

e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.****Art. 19** *Vigilanza e controllo sull'ARPAL* ⁽²⁶⁾.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - g) il conto consuntivo.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 20 *Personale dell'ARPAL Calabria* ⁽²⁷⁾.

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
 2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
 3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
-

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 21 *Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria* ⁽²⁸⁾.

1. L'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
- b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
- c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO IV

Sistema regionale delle politiche attive del lavoro

Art. 22 *Profilazione degli utenti e costi standard* ⁽²⁹⁾.

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione e al lavoro.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 23 *Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze* ⁽³⁰⁾.

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;

b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo di cui all'articolo 11.

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:

a) alla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria;

b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;

c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

all'*articolo 8 del D.Lgs. 13/2013*, nonché relative a una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale e i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come *disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;

b) in esito ad apprendimenti non formali e informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 24 *Tirocinio formativo e di orientamento* ⁽³¹⁾.

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

3. La regolamentazione dei tirocini extracurricolari, nonché le misure volte a incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 25 *Apprendistato* ⁽³²⁾.

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:

- a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
- b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
- c) favorire gli apprendimenti.

2. Sono definiti, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del *D.Lgs. 81/2015*, previo confronto con le parti sociali:

- a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la disciplina della relativa offerta formativa pubblica;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

- d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
- e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.
-

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 26 *Interventi di politica attiva in aree di crisi* ⁽³³⁾.

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro e al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
 2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
 3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi e atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15.
-

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

Art. 27 *Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo* ⁽³⁴⁾.

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81* (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'*articolo 10, comma 1 della legge 81/2017*.
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma e attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento comunque denominati.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

Art. 28 *Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro* ⁽³⁵⁾.

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le aziende sanitarie, i Comuni, gli ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione della *legge 22 dicembre 2021, n. 227* (Delega al Governo in materia di disabilità) e dei relativi decreti attuativi in materia di realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
4. Al fine della presa in carico dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro e i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle disposizioni di cui al *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà sociosanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO V

Interventi per l'apprendimento permanente e la formazione

Art. 29 *Rete regionale per l'apprendimento permanente* ⁽³⁶⁾.

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dall'*articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92* (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la rete regionale per l'apprendimento permanente.
2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono lo specifico strumento attuativo della programmazione regionale e operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 30 *Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale* ⁽³⁷⁾.

1. La Regione provvede all'accreditamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 150/2015* e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del Tavolo di cui all'*articolo 8*, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.

3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro e al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

CAPO VI

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

Sistema di valutazione e disposizioni finali

Art. 31 *Clausola valutativa* ⁽³⁸⁾.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.

2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell'ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l'ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 32 *Norma finanziaria* ⁽³⁹⁾.

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria Lavoro e allocate per 807.621,32 euro alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01) e per 5.628.574,83 euro alla Missione 15, Programma 03 (U 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 33 *Abrogazioni* ⁽⁴⁰⁾.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*).

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

Art. 34 *Entrata in vigore* ⁽⁴¹⁾.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023.

**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

(41) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

L.R. n. 37 del 20 ottobre 2022.**Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**

Art. 1 *Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.*

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della Sanità relativo al triennio 2016-2018.

2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima azienda o ente;

b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;

d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;

L.R. n. 37 del 20 ottobre 2022.

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.

b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

[5. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero - professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima azienda o ente regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a) ⁽²⁾ .]

[6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL ⁽²⁾ .]

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.

(2) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 8.*

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**Art. 2** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 3.315.000,00 euro per il 2022, 16.880.000,00 euro per il 2023 e 9.203.000,00 euro, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'*articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, per come richiamato dall'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale, quantificato in 68.558.000,00 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1, pari complessivamente a 29.398.000 euro nel triennio considerato, sono allocate alla Missione 13 Programma 04 (U.13.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.****Art. 1** *Istituzione – oggetto e finalità.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, di seguito denominato BURC, è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione. Resta ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità anche sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.
2. La Regione Calabria, tramite la pubblicazione sul BURC, favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in conformità al dettato degli articoli 5 e 9 dello Statuto e alle disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 2 *Validità degli atti pubblicati.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.
 2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.
 3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.
 4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 13 ha solo carattere informativo.
-

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 3** *Articolazione del BURC.*

1. Il BURC si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni.
 2. Gli atti particolarmente complessi e, in ogni caso, i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.
-

Art. 4 *Parte prima.*

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURC:
 - a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
 - b) le leggi e i regolamenti della Regione Calabria;
 - c) i regolamenti del Consiglio regionale;
 - d) i provvedimenti che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione;
 - e) atti contenenti indirizzi nei confronti dei soggetti privati singoli o di categorie;
 - f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
 - g) i dispositivi di sentenze e di ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
 - h) tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.
-

Art. 5 *Parte Seconda.*

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:
 - a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;

d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;

e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.

4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.

Art. 6 *Parte terza.*

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:

a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.

Art. 7 *Supplemento speciale.*

1. Le richieste di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere, di cui all'articolo 121 Costituzione, e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del BURC.

2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma 1:

a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale ed alla programmazione comunitaria;

b) i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

c) i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;

d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.

3. Per consentire la migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel comma 2.

4. La pubblicazione del Supplemento speciale del BURC è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del BURC.

6. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

Art. 8 *Atti non soggetti a pubblicazione.*

1. Non sono pubblicati nel BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.
2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 9 *Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.*

1. La pubblicazione degli atti nel BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.
2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai comma 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.
3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 *Richiesta di pubblicazione.*

1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.
3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.

Art. 11 *Termini per la pubblicazione.*

1. Le leggi ed i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.
3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.

Art. 12 *Correzione degli errori.*

1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo ⁽²⁾.
2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:
 - a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

- b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;
 - c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;
 - d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.
-

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13 *Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.*

1. Sono sottoposti a pubblicazione nel BURC:

- a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;
- b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;
- c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.

2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione, nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 14** *Periodicità e indici della pubblicazione.*

1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.

Art. 15 *Responsabilità della pubblicazione Direzione, redazione, amministrazione.*

1. La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l'amministrazione e la redazione del periodico.
2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.
3. Il responsabile del BURC è scelto tra i dipendenti di categoria D della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 31*, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 16 *Regole tecniche.*

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC sono fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

Art. 17 *Consultazione del BURC.*

1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.
4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.

Art. 18 *Spese di pubblicazione.*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.
3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 6, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 19 *Versamento proventi.*

1. I proventi delle pubblicazioni sono versati mediante pagamento elettronico, per mezzo del servizio regionale integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC denominato "pagoPA", in attuazione dell'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale) ⁽⁴⁾.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

2. Le somme disponibili nel conto corrente sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione Calabria.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

Art. 20 *Banche dati degli atti amministrativi.*

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
 2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.
 3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con Delib.G.R. o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.
 4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.
-

Art. 21 *Disciplina delle banche dati.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.
2. Le caratteristiche tecniche della banca dati sono fissate con atto del Segretario della Giunta regionale, sentite la struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo e le strutture

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dal Segretario generale del Consiglio, sentite la struttura competente in materia informatica e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20.

Art. 22 *Disposizione finanziaria.*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 23 *Decorrenza e norma transitoria.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2012.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le procedure e le modalità di pubblicazione del BURC previste dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) innovate nei contenuti di cui alla presente legge.

Art. 24 *Abrogazioni.*

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.
2. In particolare, sono abrogati gli articoli da 50 a 59 e 61 del Titolo III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

Art. 25 Norma finale.

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunci legali della Provincia.

Art. 26 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.****Art. 1***Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non é consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata ⁽²⁾.

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Norme urbanistiche e concessione edilizia.

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico - produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali é stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge é subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge é determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, é subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

Art. 3

Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) una relazione illustrativa con indicate:

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;

- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori é subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4

I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nullaosta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

Art. 5

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

- 1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
- 2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

- la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

- le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;

- copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nullaosta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la miscita di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, é ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta ⁽³⁾.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;

2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T..

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

(3) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Art. 7

Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8

La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 9

La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta.

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

Art. 10

La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato altresì a trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli I.S.T.A.T..

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.****Art. 11***I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta.*

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

Art. 12*La registrazione e la notifica delle persone alloggiate.*

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

Art. 13

Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta.

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione all'entrata in esercizio.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

1) «tariffa persona per notte» (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;

2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);

3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce «contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce» e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

Art. 14

Obbligo di esposizione al pubblico.

È fatto obbligo al titolare del complesso esporre allo ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
- le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
- le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
- il regolamento interno del complesso.

Art. 15*I campeggi mobili.*

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

Art. 16

Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta.

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

Art. 17

Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 60 lett. c\) del D.P.R. n. 616 del 1977](#), gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

Art. 18

Disciplina transitoria dei periodi.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quindi dell'art. 11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 *Le sanzioni.*

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dallo art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, la applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire ventimila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A ⁽⁴⁾

Norme generali

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

2) I campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta Posti Equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15 per cento della ricettività massima consentita (C.R.L.). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle, e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti, equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Possono essere dotati di cucina o di angolo - cottura interno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotati di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a mq. per persona.

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo - cottura e pranzo, fa parte della superficie complessiva della U.A.

La consistenza media dell'equipaggio - tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A.

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alle superfici lorde dei Posti Equipaggio (P.A.) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, gusci, capanni, tende, caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalows, monolocali, bi-locali, e tri-locali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

4) I villaggi - camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.), compresa fra il 15 per cento ed il 35 per cento della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

5) Le unità abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

6) Posto equipaggiato (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq. previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq. per i campeggi a due stelle; a 16 mq. per i campeggi a tre stelle; a 19 mq. per i campeggi a 4 stelle.

7) Superficie lorda del posto equipaggio e della unità abitativa

È la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A.

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. È convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 90 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della L. 21 marzo 1958, n. 326 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

È la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per il numero di componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzia l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione «Capacità Ricettiva Effettiva» (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A.

12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)

Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

13) Posto auto (P.A.)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq. 20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/o, comunque, in un unico «Posto Equipaggio» o «Unità Abitativa». Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

15) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

16) Requisiti e obbligatori (punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 30
Campeggi **	= punti 58
Campeggi ***	= punti 91
Campeggi ****	= punti 124

17) Requisiti minimi fungibili (punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 20
Campeggi **	= punti 40
Campeggi ***	= punti 60
Campeggi ****	= punti 80

18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

Campeggi *	= punti 50
Campeggi **	= punti 98
Campeggi ***	= punti 151

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Campeggi **** = punti 204

19) Requisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), c (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 208) e d con i criteri seguenti:

Requisiti obbligati fungibili			Requisiti totali
Campeggi **			
tabelle B e C	= 48 punti	33 punti	81
Campeggi ***			
tabelle B e C	= 62 punti	49 punti	111
Campeggi ****			
tabelle B e C	= 87 punti	65 punti	152
Villaggi **			
(tabella B)	= 20 punti	30 punti	50
Villaggi ***			
(tabella B)	= 35 punti	50 punti	85
Villaggi ****			
(tabella B)	= 60 punti	80 punti	140

20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi - camping

Villaggi e villaggi - camping **	= punti 131
Villaggi e villaggi - camping ***	= punti 196
Villaggi e villaggi - camping ****	= punti 292

(4) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato B ⁽⁵⁾

Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi

*/**/***/**** = obbligatorio per la categoria corrispondente 1.2.3 = punteggi non cumulabili

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

1.01	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere	
*/**	- con fondo naturale	1
***	- con fondo di materiale compattato	2
****	- con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4
1.02	Viabilità pedonale	
*	- passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1
/	- passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2
****	- vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
1.03	Parcheggi auto	
*/**	- area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari al 5 per cento dei P.E. e U.A.	1
	- aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq.	2
	- aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere punti	4
	- posto auto annesso P.E.	4
1.04	Aree comuni	
*	- di superfici non inferiori al 5 per cento della superficie totale del complesso ricettivo	1
/	- di superfici non inferiori all'8 per cento dell'intera superficie del complesso	3
****	- di superfici non inferiori al 10 per cento dell'intera superficie del complesso	5
	- di superficie superiore al 10 per cento	6
1.05	Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art. 1.04)	
/	- di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
****	- di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4
	- di superficie complessiva superiore al 20 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6
1.06	Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)	
*	- ombreggiatura sul 10 per cento dei P.E. disponibili e U.A.	2
**	- ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3
***	- ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6
****	- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A. - per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	9
		5
1.07	(a) Superficie lorda dei posti equipaggio	
*	- non inferiore a mq. 70	
**	- non inferiore a mq. 90	
***	- non inferiore a mq. 110	
****	- non inferiore a mq. 130	
	(b) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)	
*	- non inferiore a mq. 10	
**	- non inferiore a mq. 13	
***	- non inferiore a mq. 16	
****	- non inferiore a mq. 19	
1.08	Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
/ */**	- contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
	- posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
1.09	Sistemazione dei posti equipaggio	
*	- a prova di acqua	1
/	- a prova di acqua	2
****	- a prova di acqua e di polvere come sopra e coltivati a prato	3
		6
1.10	Impianto elettrico (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**	- prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
***	- prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
****	- prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

1.11	Impianto di illuminazione (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)	
//*/*	- con un punto luce ogni 80 metri	1
**/*/*	- con un punto luce ogni 50 metri	2
	- con un punto luce ogni 25 metri	3
1.12	Impianto idrico (con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)	
*	- con un punto d'attingimento di acqua potabile per 100 ospiti	1
**	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 80 ospiti	1
***	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti	1
****	- con un punto d'attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre	1
1.13	Impianto di rete fognaria (da realizzarsi in rispetto delle norme e della legislazione vigente)	
1.14	Impianto prevenzione incendi (da realizzare in rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.) con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei locali VV.FF. in misura non inferiore al 20 per cento di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti)	4
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
//*/*	almeno una linea esterna in apposito spazio riparto	2
**/*/*	per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10 punti)	2
1.16	Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità dei rifiuti accumulati lo richieda)	
*	- con un recipiente ogni 40 persone	4
**/*/*	- con un recipiente ogni 30 persone	2
****	- con un recipiente ogni 20 persone	2
1.17	Piazzola per lavaggio auto	
	- dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico	4
	- per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti)	2

Note all'allegato B

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle

(5) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Allegato C

Servizi attrezzature ed impianti complementari - requisiti obbligati e fungibili (i punti attribuiti sono validi ai fini della classificazione)

*/**/***/**** = requisiti obbligatori per la corrispondente categoria 1.2.3. = punteggi da computare per la classificazione

2.01	Servizio ricevimento - accettazione	
*/****	- cancello o sbarra d'ingresso	1
/*/		
*/****	- posto presso la «direzione» o in un apposito locale ubicato nelle vicinanze della stessa o all'ingresso, viene denominato «ricezione» o «reception» (l'Ufficio di cui al comma precedente può effettuare la chiusura durante gli orari di silenzio previsti dal regolamento interno)	2
***	- con addetto/i conoscitore di una lingua straniera	2
****	- con addetto/i conoscitore di due lingue straniere	3
	- con addetto/i conoscitore di tre lingue straniere	4
2.02	Pulizia ordinaria aree comuni	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	2

2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie e delle aree asservite	
*	- almeno una volta al giorno	1
/*/	- almeno due volte al giorno	1
****	- con addetto alle pulizie diurne per la durata di otto ore giornaliere	4
2.04	Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi e loro asporto	
*/**	- una volta al giorno	1
***	- due volte al giorno	4

2.05	Pronto soccorso	
*/****	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 300 ospiti, cassetta di pronto soccorso	1
	- nei complessi con capacità ricettiva fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso con medico reperibile a chiamata	1
	- nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1000 ospiti, cassetta di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere e medico reperibili a richiesta	1
	- nei complessi con capacità ricettiva superiore ai 1000 ospiti, cassetta ed attrezzatura di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere presente non meno di otto ore su ventiquattro e medico convenzionato reperibile a chiamata	1
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune (suddivisione per sesso nei gabinetti W.C. o vasi alla turca, docce e lavabi)	
*	- 1 gabinetto ogni 25 ospiti	1
**	- 1 gabinetto ogni 20 ospiti	2
***	- 1 gabinetto ogni 18 ospiti	3
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
****	- 1 gabinetto ogni 15 ospiti	4
	- (almeno il 50 per cento muniti di doccetta o rubinetto)	
	- (per i campeggi /, ogni gabinetto in più max 4 punti)	1
*	- 1 doccia ogni 40 posti	1
**	- 1 doccia ogni 35 ospiti	2
***	- 1 doccia ogni 30 ospiti	3
****	- 1 doccia ogni 25 ospiti	4

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

	(ad ogni livello, non meno della metà delle docce devono essere chiuse)	
	- nei campeggi */**/***/****, ogni due docce in più (con lo stesso rapporto di cui alla voce precedente e per un massimo di punti 5)	1
*	- 1 lavabo ogni 30 ospiti	1
**	- 1 lavabo ogni 25 ospiti	2
***	- 1 lavabo ogni 20 ospiti	3
****	- 1 lavabo ogni 15 ospiti	4
*/****		
/	- una pedana per bambini ogni quattro lavabi normali	1
*/**/**	- una doccetta bassa lavapiedi ogni 60 persone	1
****	- 1 doccetta bassa lavapiedi ogni 40 persone	2
*	- 1 lavello per stoviglie ogni 60 ospiti	1
**	- 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti	2
***	- 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti	3
****	- 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti	4
*	- 1 lavatoio per panni ogni 70 ospiti	1
**	- 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	2
***	- 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti	3
****	- 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti	4
*/**/**	- 1 presa elettrica ogni tre lavabi	2
****	- 1 presa elettrica ogni due lavabi	4
**	- 1 banco per stiratura per 250 ospiti in C.R.E.	1
***	- 1 banco per stiratura per 200 ospiti in C.R.E.	2
****	- 1 banco per stiratura per 150 ospiti in C.R.E.	2
/*/****	- vuotatoi per WC chimici allegati nei gruppi di servizi igienici, in misura di uno ogni 40 ospiti da calcolare su un terzo della ricettività. (La presente prescrizione non ha effetto per i campeggi che non ospitano roulettes e, comunque, mezzi di pernottamento mobili)	1
2.07	Erogazione di acqua calda (Gli orari di erogazione ed il prezzo eventuale del relativo gettone devono essere esposti all'ingresso di ogni singolo servizio)	
*	- in non meno di una doccia e almeno per un'ora al giorno	1
**	- in non meno di una doccia su cinque (il doppio nei campeggi posti in località di altitudine superiore ai 400 metri) e per non meno di due ore al giorno	2
***	- in non meno di una doccia su quattro (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri una doccia calda, ogni due e un lavabo caldo ogni due lavabi freddi, per non meno di quattro ore al giorno)	4
****	- in non meno di una doccia su due (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 metri docce calde pari all'80 per cento delle docce fredde e lavabi caldi pari all'80 per cento dei lavabi freddi) per non meno di sei ore al giorno	6
	- se i segg. punti di erogazione dei servizi igienici (lavabi, docce, bidet o doccette/bidet, erogano acqua calda per almeno sei ore, durante gli orari di punta	9
2.08	Dotazioni eccezionali dei P.E.	
	- con bocchetta singola per erogazione di acqua potabile nel 10 per cento dei P.E.	2
	- con quanto previsto dal comma precedente nel 50 per cento dei P.E.	4
	- con quanto previsto da due commi precedenti in tutti i P.E.	8
	- con allacciamento alla rete fognante del 10 per cento dei P.E.	3
	- con allacciamento alla rete fognante del 50 per cento dei P.E.	6
	- con allacciamento alla rete fognante di tutti i P.E.	12
a)	- con un gruppo igienico riservato ogni 4 P.E. coeffic. 0,1 (per un massimo di 5 punti)	
b)	- come alla lettera a) ma riservato a 2 P.E. coeffic. 0,2 (per un massimo di 10 punti)	
c)	- come alla lettera a) ma riservato a un P.E. coeffic- 0,4 (per un massimo di 15 punti) (il punteggio conseguito si ricava moltiplicando il corrispondente coefficiente per il numero di gruppi igienici riservati. Facendo salvo il rapporto persone/servizi, i complessi che dispongono di gruppi igienici riservati, riducono il numero dei corrispondenti pezzi dei servizi centralizzati). La superficie occupata dal servizio igienico riservato può essere scorporata dalla S.N.P.	
2.09	Servizi commerciali interni	
/*/****	- bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie	3
***	- generi alimentari	3
****	- bazar con generi vari	1
****	- ristorante e/o tavola calda e/o self-service e/o pizzeria e/o gastronomia (per porzioni di alimenti cucinati da consumare nelle U.A. o nei P.E.)	4
	- giornali, tabacchi, macelleria, verdura, ecc. (per ogni voce o per un max di 5 punti)	1
2.10	Attrezzature sportive	
a)	- (piscina, tennis, mini-tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, golf, mini-golf, calcio, pattinaggio, equitazione, imbarcadero, approdo, alaggio, attracco natanti, ecc.)	
***	- almeno una attrezzatura	3
****	- almeno due attrezzature	5

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

	- per ogni attrezzatura in più (per un massimo di 10 punti)	2
b)	- (dotazione di attrezzature, anche a nolo, per sports subacquei: per la pratica della nautica, della vela e dei surfing, ecc.)	
***	- almeno una attrezzatura	1
****	- almeno due attrezzature	3
	- per ogni voce in più (per un massimo di 10 punti)	1
2.11	Attrezzature ricreative e servizi vari (giochi, minigiochi, parco giochi per bambini, locale ritrovo biliardo e giochi vari, televisione, cinema, tennis da tavolo, pista da ballo o discoteca, animazione, ecc.)	
**	- almeno due attrezzature o servizi	1
***	- almeno tre attrezzature o servizi	3
****	- almeno quattro attrezzature o servizi	5
	- per ogni attrezzatura e servizio in più (max 10 punti)	2
2.12	Ubicazione e caratteristiche ambientali	
a)	Panoramicità	
/	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
b)	Silenziosità (lontananza da aeroporti, strade con traffico automobilistico, agglomerati o altra fonte di rumore)	
/	- sufficiente	1
****	- buona	2
	- ottima	4
c)	Collocazione nella località (distanza dagli elementi che costituiscono motivo di richiamo turistico per la zona quali: mare, lago, impianti di risalita, ecc.)	
	- oltre mille metri	1
	- fino a mille metri	2
	- fino a 500 metri	4
	- fino a 100 metri	9
d)	Accesso	
	- con meno 3 km di strada sterrata	1
	- con non più di 1 km di strada sterrata	3
	- con strada sfaltata fino all'ingresso	5
e)	Giudizio complessivo del grado di rifinitura e dello stato degli impianti e delle attrezzature (il giudizio deve tener conto del livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi offerti; della presenza di elementi decorativi e di rifinitura; della pulizia, dell'igiene e dell'ordine nonché delle soluzioni e dei materiali adottati e della presenza di personale qualificato).	
**	- sufficiente	4
***	- buono	6
****	- molto buono	8
	- ottimo	10

Note all'allegato C

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.

Ricezione turistica all'aria aperta.

Allegato D

Requisiti obbligati e fungibili per la classificazione dei villaggi turistici

Servizi igienici riservati					
Dotazione	Almeno nel 20 per cento delle U.A.	Almeno nel 40 per cento delle U.A.	Almeno nel 60 per cento delle U.A.	Almeno nell'80 per cento delle U.A.	In tutte le U.A.
W.C.	1	2	3	4	5
Lavabo	1	2	3	4	5
Lavabo con acqua calda	1	2	3	4	5
Doccia	1	2	3	4	5
Doccia con acqua calda	1	2	3	4	5
Bidet o simili	1	2	3	4	5
Bidet con acqua calda	1	2	3	4	5
Biancheria da bagno	1	2	3	4	5
Cucina o angolo di cottura					
Lavello	1	2	3	4	5
Lavello con acqua calda	1	2	3	4	5
Fornello	1	2	3	4	5
Frigorifero	2	4	6	8	10
Stoviglie	1	2	3	4	5
Biancheria da cucina	1	2	3	4	5
Soggiorno o veranda con angolo pranzo	3	6	9	12	15
Dotazioni varie delle unità abitative					
Riscaldamento (solo in montagna)	2	4	6	8	10
Ombrellone (ogni quattro posti letto)	1	2	3	4	5
Sedie sdraio (uno ogni due letti)	1	2	3	4	5
Posto auto accanto U.A.	1	2	3	4	5
Pulizia giornaliera	1	2	3	4	5
Biancheria da letto	2	4	6	8	10
Rifiniture ed aspetto interno					
Sufficiente	2	4	6	8	10
Buono	4	8	12	16	20
Ottimo	6	12	18	24	30
Requisiti obbligatori					
**	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 4 MQ. ogni posto letto			10	
***	- CON UNA SUPERFICIE FINO A 5 MQ. ogni posto letto			20	
****	- CON UNA SUPERFICIE OLTRE 6 MQ. ogni posto letto			30	
**	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. e Lavabo			10	
****	- SERVIZIO IGIENICO RISERVATO CON W.C. Lavabo e doccia			15	
/	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO SUFFICIENTE			5	
****	- RIFINITURE ED ASPETTO INTERNO BUONO			10	
****/**	- CAMBIO BIANCHERIA SETTIMANALE			10	
***/**	- PULIZIA AD OGNI ARRIVO			5	
****	- ACQUA CALDA ALLE DOCCE ALMENO 4 ORE AL GIORNO NELLE ORE DI PUNTA			5	
Totale punteggio dei requisiti obbligatori					
Villaggi **	= Punteggio 20				
Villaggi ***	= Punteggio 40				
Villaggi ****	= Punteggio 70				
Tende punteggio per requisiti fungibili					
Villaggi **	= Punteggio 30				
Villaggi ***	= Punteggio 45				
Villaggi ****	= Punteggio 70				
Punteggio complessivo per l'attribuzione della classificazione					
Villaggi **	= Punteggio 50				
Villaggi ***	= Punteggio 85				

L.R. n. 28 del 11 luglio 1986.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

Villaggi **** = Punteggio 140

Note all'allegato C

* Obbligatorio per complessi 1 stella

** Obbligatorio per complessi 2 stelle

*** Obbligatorio per complessi 3 stelle

**** Obbligatorio per complessi 4 stelle